CAMERA DEI DEPUTATI N. 1630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANTUONO

—

Disciplina della professione sanitaria di tecnico chimico-biologico

Presentata il 28 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ambito del rinnovamento della normativa concernente il Servizio sanitario nazionale, da più parti si avverte l'esigenza di valorizzare le diverse figure professionali che prestano il loro servizio in strutture sanitarie pubbliche e private. Nello specifico i tecnici di laboratorio, che da sempre operano nel settore della patologia clinica, meritano una particolare attenzione.

Negli ultimi anni, a seguito della rivoluzione tecnologica che ha automatizzato gran parte del lavoro di determinazione analitica, e grazie allo sviluppo della ricerca medico-scientifica, che ha aumentato il numero delle indagini di laboratorio di patologia clinica, il tecnico di laboratorio si è trovato a dover affrontare e risolvere problemi che richiedono un bagaglio culturale ed una professionalità non certo indifferenti. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno degli operatori di questa categoria e nonostante la carenza legislativa, che consente la coesistenza di una miriade di diplomi ed attestati professionali.

Risulta conseguenziale quindi provvedere ad unificare su tutto il territorio nazionale il titolo di studio, qualificandolo adeguatamente rispetto alle esigenze.

In questo senso la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una scuola universitaria diretta a fini speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

L'unificazione del titolo di studio consentirebbe quindi l'aggiornamento e la valorizzazione della professionalità del tecnico di laboratorio ed in più semplificherebbe l'istituzione dell'albo professionale della categoria, necessario per affrontare adeguatamente l'apertura delle frontiere europee e per individuare e distinguere le relative competenze operative da quelle delle altre figure professionali che orbitano nel laboratorio di patologia clinica.

Questa proposta di legge si prefigge di spianare la strada all'approvazione di una legge-quadro sulle professioni sanitarie, che consenta la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale nella sua totalità.

In conclusione, è giusto il caso di annotare che il tecnico di laboratorio è l'unica figura dei quadri intermedi del personale della sanità a non avere una regolamentazione giuridica, questo nonostante il settore vada verso una sempre maggiore professionalità e responsabilizzazione degli operatori, a tutto vantaggio del miglioramento dei servizi prestati.

Credo, onorevoli colleghi, che la importanza del provvedimento sia occasione per una corale manifestazione di buon governo, con approvazione di leggi eque. E questa, che lo è, mi auguro voglia contrassegnare nel positivo questa legislatura !

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'esercizio della professione sanitaria di tecnico chimico-biologico è soggetto alla vigilanza delle regioni. Tale vigilanza si estende anche alla formazione tecnico-professionale ed all'accertamento dei titoli di abilitazione.

ART. 2.

1. Chiunque intenda esercitare la professione sanitaria di tecnico chimico-biologico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma rilasciato dalle scuole istituite per l'insegnamento della professione medesima, ai sensi della presente legge, nonché essere iscritto all'albo di cui all'articolo 7.

2. È fatto divieto di assumere personale con funzione di tecnico chimico-biologico sprovvisto dei requisiti di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Le scuole di preparazione all'esercizio della professione sanitaria di tecnico chimico-biologico sono istituite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presso istituti universitari appositamente designati, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Il regolamento per le scuole di cui al comma 1 è approvato con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1.

3. Gli aspiranti alle scuole di cui al comma 1 devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.

ART. 4.

1. Il corso di preparazione all'esercizio della professione sanitaria di tecnico chimico-biologico ha la durata di un anno.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le materie fondamentali di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia, compreso il tirocinio pratico da effettuarsi presso i presìdi ospedalieri del Servizio sanitario nazionale.

3. Il tirocinio degli allievi presso gli enti che abbiano istituito i corsi di cui al comma 2 non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti stessi.

ART. 5.

1. Al termine del corso di studi gli allievi sostengono un esame finale consistente in tre prove, di cui una scritta, una orale, ed una pratica.

2. La commissione esaminatrice viene nominata annualmente tre mesi prima del termine del corso.

3. La commissione esaminatrice è composta da un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante della regione territorialmente competente e da un membro della federazione professionale regionale dei tecnici chimico-biologici di cui all'articolo 7.

ART. 6.

1. Ai candidati che superino gli esami di cui all'articolo 5 è rilasciato un diploma.

2. Il diploma è soggetto a tassa governativa nella misura prevista dal n. 122 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

ART. 7.

1. È istituito, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, l'albo dei tecnici chimico-biologici.

2. In ogni provincia è costituito il collegio degli esercenti la professione sanitaria di tecnico chimico-biologico che abbiano conseguito il diploma ai sensi dell'articolo 6 e che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

3. I collegi provinciali sono riuniti in federazioni regionali ed in una federazione nazionale.

4. L'esercizio effettivo della professione sanitaria di tecnico chimico-biologico è subordinata alla iscrizione all'albo, che viene effettuata previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

ART. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di esecuzione.

ART. 9.

1. Il diploma di cui all'articolo 6 è altresì rilasciato a tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dei seguenti titoli:

a) diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio medico;

b) attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio, di durata almeno biennale, svolto presso presìdi ospe-

dalieri del Servizio sanitario nazionale, al quale si acceda con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) diploma di maturità professionale per tecnico di laboratorio chimico-biologico conseguito presso scuole pubbliche o private riconosciute dallo Stato;

d) diploma di perito chimico ad orientamento analitico, integrato da certificato di corso di perfezionamento di tecnico di laboratorio medico;

e) titolo acquisito a seguito di corso ospedaliero svolto ai sensi dell'articolo 88 del regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

f) diploma di scuola speciale universitaria alla quale si acceda con diploma di scuola media di secondo grado;

g) diploma di qualifica professionale di preparatore chimico-biologico conseguito presso scuole pubbliche o private riconosciute dallo Stato;

h) diploma di qualifica professionale di operatore chimico-biologico conseguito presso scuole pubbliche o private riconosciute dallo Stato;

i) diplomi conseguiti con sanatoria regionale per tecnici di laboratorio di analisi;

l) attestati conseguiti con autorizzazione regionale per tecnici di laboratorio d'analisi;

m) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ed esercizio ininterrotto della professione di tecnico di laboratorio presso presìdi ospedalieri, enti pubblici sanitari, strutture o laboratori privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per almeno tre anni antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

1. Il diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 9 abilita alla continuazione dell'esercizio della professione sanitaria di tec-

nico chimico-biologico ed è considerato a tutti gli effetti equipollente al diploma di cui all'articolo 6.

ART. 11.

1. Le funzioni proprie dei tecnici chimico-biologici sono le seguenti:

a) ricezione, valutazione dello stato di idoneità, smistamento del materiale biologico da analizzare, limitatamente ad esso;

b) preparazione dei reagenti ed ogni altro materiale occorrente per l'esecuzione delle analisi, loro conservazione dopo l'uso, segnalazione in un apposito registro dei reagenti in via di esaurimento;

c) preparazione, taratura, uso, controllo e manutenzione ordinaria degli apparecchi e degli strumenti analitici e delle attrezzature;

d) esecuzione di prelievi di sangue venoso e capillare a scopo diagnostico di laboratorio di analisi chimico-cliniche-batteriologiche, qualunque sia la struttura, pubblica o privata, dove opera. Il tecnico chimico-biologico si assume tutte le responsabilità relative al prelievo ed al trasporto del materiale da analizzare;

e) compilazione dei fogli di lavoro, esecuzione delle analisi, rilevamento e registrazione dei dati analitici, trascrizione ed eventuale calcolo dei risultati, firma degli stessi;

f) nei casi di urgenza, in strutture sia pubbliche che private, esecuzione di esami di laboratorio anche in assenza del responsabile del laboratorio, e trasmissione, ove richiesto per iscritto, dei risultati al sanitario del reparto o al medico curante;

g) sottoscrizione dei reperti di laboratorio prodotti ed assunzione della responsabilità per la parte tecnica esecutiva;

h) applicazione autonoma delle procedure fondamentali delle tecniche manuali, semiautomatiche, computerizzate,

relative alle specialistiche in cui opera, ai fini delle indagini, diagnosi e terapia nonché di ricerca scientifica, secondo i piani di organizzazione del lavoro programmati e predisposti;

i) esecuzione e valutazione di esami di materiali biologici diversi, qualunque sia la sezione di destinazione.

2. Le sezioni di destinazione degli esami di materiali biologici di cui alla lettera *i)* del comma 1 sono le seguenti:

a) sezione di chimica-clinica: esecuzione delle principali analisi chimiche sui liquidi biologici:

1) dosaggi di enzimi e substrati;

2) *dosaggi ormonali;*

3) determinazione degli elettroliti;

4) determinazione delle frazioni lipidiche e *protidiche;*

5) determinazioni immunochimiche e radioimmunochimiche;

6) esame chimico-fisico delle urine, feci, essudati, trasudati;

7) dosaggio di droghe, antiepilettici e farmaci in genere;

8) altre analisi di interesse chimico-clinico;

b) sezione di ematologia e di im*muno-ematologia trasfusionale:*

1) esame emocromocitometrico completo e colorazione dello striscio di sangue;

2) esami emocoagulativi;

3) esami immunoematologici;

4) manipolazioni di cellule ematiche, quali lavaggio dei globuli rossi, separazione di sottopopolazioni leucocitarie, preparazione di emolisati, preparazione di emoderivati per uso trasfusionale;

c) sezione di microbiologia e di sterologia:

1) sterilizzazione fisica o chimica di terreni, soluzioni, reagenti;

2) osservazione microscopica e rilievo delle caratteristiche del materiale ai fini operativi e loro registrazione;

3) trattamento del materiale a scopo preparativo per l'esecuzione dell'analisi;

4) semina del materiale per le prove colturali;

5) isolamento e trapianti;

6) esecuzione delle prove biochimiche e sierologiche di identificazione;

7) preparazione, esecuzione e registrazione delle prove di sensibilità microbica ai farmaci quali antibiotici, chemioterapici, disinfettanti;

8) esecuzione delle prove sierologiche e delle analisi immunologiche richieste fino alla lettura ed al calcolo dei risultati;

9) collaborazione alle indagini epidemiologiche, alle operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati microbiologici e sieroimmunologici registrati;

d) sezione di anatomia istologica e citoplasmatica:

1) ricezione, registrazione e identificazione del materiale inviato al servizio;

2) cura dei reperti, fino all'allestimento incluso dei definitivi da diagnosticare;

3) allestimento di metodiche particolari, atte ad individuare particolari patologie;

4) catalogazione dei preparati e loro conservazione;

5) trattamento dei pezzi anatomici e loro conservazione;

6) *screening* dei preparati citologici, dopo aver acquisito una adeguata preparazione attraverso corsi di aggiornamento particolari.

3. Le istruzioni di lavoro vengono impartite dal tecnico coordinatore al tecnico

collaboratore, secondo le direttive del primario o del responsabile del laboratorio. Il primario e il responsabile del laboratorio verificano l'attuazione delle istruzioni di lavoro e possono avocare alla loro diretta responsabilità alcune indagini analitiche.

ART. 12.

1. Le scuole di Stato per tecnici di laboratorio chimico-biologico riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono ultimare i loro corsi secondo i propri regolamenti.

2. Alla fine dei corsi di cui al comma 1 le scuole di cui al medesimo comma 1 sono soppresse ed il titolo acquisito dai rispettivi candidati è valido a tutti gli effetti, previa convalida della federazione professionale regionale dei tecnici chimico-biologici competente.

ART. 13.

1. Tutti i corsi relativi all'aggiornamento professionale o a preparazioni specifiche delle sezioni del laboratorio sono istituiti su indicazioni del Ministero della sanità presso strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale.

2. I corsi hanno la durata minima di sei mesi.

ART. 14.

1. Chiunque eserciti la professione sanitaria di tecnico chimico-biologico in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la pena prevista dall'articolo 348 del codice penale.

2. Il giudice può ordinare la chiusura temporanea del laboratorio nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro del materiale.

ART. 15.

1. È altresì punito con la pena prevista dall'articolo 348 del codice penale chi, pur essendo regolarmente autorizzato alla professione sanitaria di tecnico chimico-biologico, presti comunque il suo nome ovvero la sua attività allo scopo di permettere od agevolare l'esercizio abusivo della professione di tecnico chimico-biologico.

ART. 16.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i tecnici che operano nei laboratori di analisi del Servizio sanitario nazionale e delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale devono conseguire i titoli di abilitazione alla professione sanitaria di tecnico chimico-biologico ai sensi della presente legge.

ART. 17.

1. Chiunque eserciti la professione sanitaria di tecnico chimico-biologico ha diritto alla corresponsione di una specifica indennità di rischio in relazione al rischio derivante dalla manipolazione di materiali biologici potenzialmente infettivi e di sostanze chimiche tossiche.

2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato a norma delle leggi vigenti in materia.